

COMUNE DI MARCIANISE – Provincia di Caserta – **Delibera n. 1 del Commissario ad Acta.**

Oggetto: Adozione della variante relativa alla riclassificazione urbanistica, a seguito della decadenza dei vincoli espropriativi del P.R.G., dell'area di proprietà dei sigg. Salvatore Lauritano Alessandro Di Fuccia e Maria Russo sita nel comune di Marcianise (CE) alla via Fuccia angolo via Corridoni ed identificata catastalmente al foglio 5 particella 57 –

Sentenze T.A.R. Campania Napoli Sezione Prima n. 3681/2002 e n. 6052/2008 del 4/6/2008 –
Decreto del Dirigente del Settore Urbanistica della Giunta Regionale della Campania n. 166 del 29.12.2008

Il giorno 17 del mese di luglio dell'anno 2012 il Commissario ad Acta Geometra Giacomo Ascione, nominato nella qualità con Decreto del Dirigente del Settore Urbanistica n 166 del 29 dicembre 2008, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Patrizia Cinquanta

VISTO:

- la Legge 17 agosto 1942 numero 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le Leggi 19 novembre 1968 numero 1187 e 28 novembre 1968 numero 10;
- i DD.MM. 1 aprile 1968 numero 1404 e 2 aprile 1968 numero 1444;
- la Legge Regionale 20 marzo 1982 numero 14 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 7 gennaio 1983 numero 9 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 8 marzo 1985 numero 13 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 7 febbraio 1994 numero 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267;
- il D.P.R. 6 giugno 2001 numero 380;
- la Legge Regionale 28 novembre 2001 numero 19;
- la Legge Regionale 28 dicembre 2004 numero 16 e successive modificazioni ed integrazioni.
- il “ Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania”, approvato con D.P.G.R.C. n. 17/2009, pubblicato sul BURC n. 77 del 21.12.2009;
- la Legge Regionale 28 dicembre 2009 numero 19;
- la Legge Regionale 5 gennaio 2011 numero 1;
- il Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio del 4 agosto 2011, numero 5 di attuazione della L.R. 16/2004;
- la Legge Regionale 27 gennaio 2012 n. 1;

PREMESSO:

CHE il Comune di Marcianise è dotato:

A- Piano Regolatore Generale approvato con D.P.R. in data 17/10/1961, registrato alla Corte dei Conti il 17/12/1961, reg. 55, foglio 353;

B- Variante al Piano Regolatore, adottata con Delibera di C.C. N. 365 del 20/06/1977, approvata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania N. 3614 del 28/04/1983 e Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania N.28 del 16/05/1983;

C- Ulteriore Variante normativa al Piano Regolatore Generale, adottata con Delibera Consiliare n. 22 del 5 maggio 1992, definitivamente approvata con Decreto del Presidente della Amministrazione Provinciale di Caserta n. 1371 del 10 settembre 1996 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania N.63 del 07/10/1996.

CHE i Sigg. Lauritano Salvatore , Di Fuccia Alessandro e Russo Maria sono proprietari di un appezzamento di terreno sito in Marcianise e riportato in N.C.T. al Foglio 5, particella 57, ubicato in via L. Fuccia angolo via Corridoni;

CHE l'area ricade all'interno del perimetro urbano del Comune di Marcianise ed è destinata ad attrezzature – asilo nido di progetto;

CHE a seguito del ricorso numero 1531/2008, la Sezione Prima del T.A.R. Campania con propria Sentenza n. 6052 del 20.06.2008 ha disposto l'obbligo al Comune di Marcianise di provvedere sull'istanza presentata dai ricorrenti, sig.ri Lauritano Salvatore, Di Fuccia Alessandro e Russo Maria alla riclassificazione urbanistica dell'area di loro proprietà, a seguito della decadenza del vincolo preordinato all'esproprio previsto dal Piano Regolatore Generale vigente;

CHE, considerato il persistere dell'inerzia da parte dell'Amministrazione Comunale è stata disposta la nomina di un Commissario ad acta nella persona del Coordinatore dell'Area Governo del Territorio della Regione Campania, in ottemperanza alla Sentenza 6052/2008;

CHE con Decreto n. 166 del 29/12/2008 il Dirigente preposto all'Area Governo del Territorio della Regione Campania ha delegato le attività di Commissario ad Acta allo scrivente Geom. Giacomo Ascione, funzionario del Settore Urbanistica della Regione Campania, in ottemperanza alla Sentenza di cui sopra e per l'esecuzione del dispositivo della stessa;

CHE il giorno 2 marzo 2010 si è tenuto audizione pubblica con le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste economico-professionali e sindacali tenutasi presso la Sala del Consiglio Comunale di Marcianise in ottemperanza alla normativa vigente;

CHE con delibera commissariale n. 1 del 11 giugno 2010 fu disposto di incaricare, tramite la formalizzazione del Dirigente del V Settore del Comune, il Geologo Dottore Massimo Scaldarella e l'Arch. Truglio Rosaria Rita per la formazione degli atti indispensabili da allegare alla proposta di Variante in argomento, ognuno per le rispettive competenze specifiche;

Premesso altresì

CHE con Ordinanza n. 573 del 29 luglio 2010 della Sezione Prima del T.A.R. Campania, è stata accolta una prima istanza di compiuta esecuzione della Sentenza n. 3681/2002 assegnando al scrivente commissario ad Acta, al fine di provvedere in merito ed in ragione della complessità delle incombenze affidatemi, l'ulteriore termine non prorogabile di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione, o notificazione ove anteriore, dell'ordinanza sopra citata;

CHE con relazione conclusiva depositata il 21 settembre 2010 nel rappresentare l'impossibilità di addivenire "alla definizione della procedura di variante urbanistica occorrente per l'area oggetto di contenzioso" lo scrivente Commissario ad Acta ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di cui al Decreto Dirigenziale n. 166/2008;

CHE con Ordinanza n. 915 del 15 dicembre 2010 la Sezione Prima del T.A.R. Campania ha dichiarato estinta la procedura di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3681/2002;

CHE a seguito dell'istanza per la revoca dell'ordinanza di estinzione n. 915/2010, depositata dai ricorrenti in data 15 gennaio, la Sez. I del T.A.R. Campania con Ordinanza n. 3226 del 25 maggio 2011 ha accolto tale richiesta nei sensi precisati in motivazione e contestualmente ha riconfermato lo scrivente con l'incarico di provvedere alla riclassificazione urbanistica dell'area di proprietà dei ricorrenti assegnando il nuovo termine non prorogabile di 240 giorni;

CHE, il sottoscritto, in data 14 ottobre 2011, ha depositato presso il T.A.R. Campania, istanza di chiarimenti in considerazione dell'entrata in vigore del Regolamento emanato dalla Regione Campania n. 5 del 4 agosto 2011, il quale ridefinisce la disciplina dei procedimenti amministrativi di formazione dei piani territoriali, urbanistici e di settore, previsti dalla legge urbanistica regionale n. 16/2004;

CHE con Ordinanza n. 5108 del 26 Ottobre 2011, depositata in Segreteria il 4 novembre 2011, la Sez. I del T.A.R. Campania ha fornito chiarimenti di cui in motivazione ai quali lo scrivente deve attenersi al fine di provvedere alla riclassificazione urbanistica dell'area di proprietà dei ricorrenti;

CHE alla luce delle summenzionate disposizioni emesse dal Tribunale Amministrativo della Campania, con incontro tenutosi presso il comune, in data 29 novembre 2011 con i tecnici incaricati, si disponeva di dare seguito ai mandati affidati rispettivamente ognuno per le specifiche competenze assegnate;

CHE in data 6 febbraio 2012 con nota prot. 2189 del comune di Marcianise sono stati consegnati gli elaborati concernenti la relazione geologica e relative indagini geognostiche riguardante la riclassificazione urbanistica di cui in oggetto da parte del geologo incaricato;

Che in data 16 febbraio 2012 con protocollo del comune n. 3222 è stato consegnato lo Studio Ambientale relativamente all'area interessata redatto ai sensi dell'Allegato II del D.Lgs. 152/2006 e s. m. i. da parte del tecnico incaricato;

CHE, sulla scorta della dichiarazione del Dirigente del V Settore del comune datata 01 marzo 2012, con la quale si attestava che l'amministrazione comunale non aveva provveduto ad attivare l'Ufficio VAS, così come disposto dall'art. 2 del REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO, sono stati attivati i poteri sostitutivi previsti all'art. 39 della L.R. 16/2004, richiedendo all'Amministrazione Provinciale di Caserta, con istanza a firma dello scrivente datata 2 marzo 2012 e protocollata presso l'Ente in data 7/3/2012 al n. 26546, la nomina di un Commissaria ad Acta in sostituzione dell'Amministrazione Comunale inadempiente;

CHE con nota prot. n. 0049120 del 23/4/2012 l'Amministrazione Provinciale di Caserta che il Comune di Marcianise con delibera di Giunta Comunale n. 152 del 16/4/2012 ha individuato nel Responsabile del Servizio Ambiente, Ecologia e Tutela del Territorio l'Autorità Competente in materia VAS;

CHE in data 3 maggio 2012 con verbale n. 3, con la presenza del Responsabile dell'Ufficio VAS sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) ai quali è stata disposta la trasmissione del Rapporto Ambientale Preliminare, così come per legge;

Che in data 30 e 31 maggio 2012 è stato inviato il summenzionato Rapporto Ambientale agli Enti precedentemente individuati con verbale n. 3;

Che con nota prot. n. 287 del 11/7/2012 il Responsabile dell'Ufficio VAS ha decretato "di escludere dalla procedura VAS la variante al P.R.G. del Comune di Marcianise concernente la riclassificazione urbanistica dell'area di proprietà del Sigg. Salvatore Lauritano – Alessandro di Fuccia e Maria Russo sita alla via Fuccia angolo via Corridoni ed identificata catastalmente al Foglio 5 particella 57";

Considerato

CHE l'ing. Angelo Piccolo, quale Dirigente del V Settore – Urbanistica e tecnico progettista della variante di che trattasi, ha redatto apposita relazione istruttoria con idonei elaborati grafici progettuali, che formano parte integrante e sostanziale della presente:

- l'area in questione ricade all'interno del perimetro urbano del Comune ed era destinata ad attrezzature pubbliche (asilo nido) di progetto;
- tale destinazione fu posta in considerazione della carenza di attrezzature scolastiche dell'obbligo esistenti sia nella succitata Sottozona B/2 B che in quella limitrofa, e che la realizzazione della prevista "Scuola d'Obbligo" sarebbe dovuta avvenire previo approvazione di Piano Particolareggiato da parte dell'Amministrazione Comunale;
- l'Amministrazione comunale non ha mai provveduto alla redazione dei previsti Piani Particolareggiati e né provvedeva all'esproprio dell'area in questione;
- nella stessa zona B2/B esistono numero 2 "asilo nido" per cui risultano rispettati gli standard di cui al D.M. 1444/1968;
- l'area non risulta inclusa in nessuno dei programmi delle OO.PP. (triennali ed annuali);
- su tale area, nel breve e medio periodo, non sono previsti interventi di opere pubbliche da parte del Comune;
- l'area non è interessata da vincolo di tipo ambientale, storico, paesaggistico ed idrogeologico;
- l'area in questione è già edificata, in particolare sul lotto di proprietà S. Lauritano, esteso mq. 981 è stato realizzato e condonato un manufatto abusivo di mc. 4880,00, mentre sul lotto di proprietà Di Fuccia Alessandro e Russo Maria esteso mq. 813,00, risultano edificati mc. 1998,00, in parte abusiva e condonata;
- Per quanto sopra è possibile prevedere per l'area di proprietà dei sigg.ri Lauritano Salvatore, Di Fuccia Alessandro e Russo Maria la destinazione di zona omogenea B2 sottozona B2/B.
- Si propone, pertanto, di riclassificare l'area di proprietà dei sigg. Lauritano Salvatore, Di Fuccia Alessandro e Russo Maria come segue:
" ZONA OMOGENEA B2 sottozona B2/b – Parte del Territorio di recente urbanizzazione che non presenta particolari vincoli ambientali"

Che gli immobili esistenti risultano condonati rispettivamente con Concessione Edilizia n. 1849/2002 e n. 950/2000 così come attestato con certificazione datata 13 luglio 2012, a firma del Dirigente del V Settore , ai sensi della Legge 47/85

Considerato altresì che

CHE in ottemperanza alle Sentenze del T.A.R. Campania – Sezione Prima n. 6052 del 20.06.2008 il sottoscritto Commissario ad Acta è tenuto ad emettere apposita determinazione sull'istanza in argomento;

CHE devono essere acquisiti sul progetto di variante oggetto del presente provvedimento i seguenti pareri preventivi e obbligatori concernenti tale procedura:

- dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale per la Campania;
- del Genio Civile – Sezione Provinciale di Caserta ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001;
- dell'ASL competente ai sensi della L.R. 13/85 e s.m.i;

Vista la relazione a firma del Dirigente del V Settore e progettista della variante in argomento, lo scrivente Commissario ad Acta non condivide la proposta di Variante formulata dallo stesso, in quanto in tale proposta non si tiene conto dell'edificazione presente sull'area oggetto di Variante;

CHE sulla scorta di tale analisi, il sottoscritto, riclassifica l'area in questione come Zona Omogenea del tipo "B/S - Saturata", in quanto dalle verifiche effettuate, l'edificazione esistente e condonata, supera gli indici edilizi previsti nelle Norme Tecniche di Attuazione del piano regolatore vigente relative alle Zone Omogenee B2 Sottozona B2/B;

CHE per tale zona "B/S – Saturata", sono consentiti esclusivamente interventi di ristrutturazione, sostituzione edilizia a parità di volume ed altezza e annessi parcheggi pertinenziali.

ASSUNTI i poteri della Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del REGOLAMENTO del 4 agosto 2011, n. 5 DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO di cui alla Legge Regionale 22 dicembre 2004 numero 16;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica rilasciata dal Dirigente del Settore Urbanistica ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267;

DELIBERA

Nell'ambito delle competenze assegnate con il Decreto Dirigenziale del 29/12/2008 numero n. 166 e in relazione a quanto riportato nella narrativa del presente provvedimento:

DI ADOTTARE ai sensi dell'articolo 3 del REGOLAMENTO del 4 agosto 2011, n. 5 DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO di cui alla Legge Regionale 22 dicembre 2004 numero 16, la Proposta di Variante al vigente Piano Regolatore Generale del comune di Marcianise, riclassificando l'area individuata catastalmente al foglio 5 particella 57 come zona omogenea "B/S - Satura" di cui alle Norme Tecniche sopra riportate;

DI DARE ATTO che la Variante di che trattasi, recante il visto del Commissario ad Acta e gli estremi del provvedimento di approvazione adottato dal medesimo organo straordinario dell'Amministrazione Comunale sostituita, si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione;
- Stralcio tav. 2 carta zonizzazione acustica;
- Stralcio rilievo aereofotogrammetrico – foglio 1 – scala 1:2000;
- Stralcio rilievo aereofotogrammetrico – foglio 1 – scala 1:5000;
- Stralcio tav. 4 A – Verifica Aree per Attrezzature nell'ambito delle Zone A – B del P.R.G. vigente scala 1:2000;
- Stralcio tav. 4 A di Variante scala 1:2000;
- Stralcio tav. 2 A – Zonizzazione e Rete Viaria del P.R.G. vigente – Scala 1:5000
- Stralcio tav. 2 A di Variante – scala 1:5000;
- Stralcio mappa catastale – scala 1:2000;
- Stralcio Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale;
- Relazione Geologica e Modellizzazione Sismica;
- Studio Ambientale Preliminare;

Di demandare al Dirigente del Settore Urbanistica del Comune tutti gli adempimenti relativi all'acquisizione dei previsti pareri, al deposito ed alla pubblicazione della presente in ottemperanza al disposto dell'articolo 3 e 4 del REGOLAMENTO del 4 agosto 2011, n. 5 DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO di cui alla Legge Regionale 22 dicembre 2004 numero 16;

Avverso il Presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 numero 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 numero 1199, rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica:
Il DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA
Ing. Angelo Piccolo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE
Dott. Zinzi Salvatore

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Patrizia Cinquanta

IL COMMISSARIO AD ACTA
Geom. Giacomo Ascione